MODIFICA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI E DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE; MISURE PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE PRECARIO NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE

# Art. 9

## Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di otto ore e puo' raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti. Non si da' luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte. L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali e' stabilito in trenta ore settimanali per le attivita' educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attivita' connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola ma. terna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso e' assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.

Versione in vigore dal 5 settembre 1978, non più in vigore dal 23 giugno 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche |
| Estremi | Legge 9 agosto 1978, n. 463 |
| Titolo | III — Immissione di insegnanti nei ruoli della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica |
| Capo | I — Disposizioni relative alle scuole materne statali |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-dei-criteri-di-determinazione-degli-organici-e-delle/art-9-disposizioni-particolari-sul-funzionamento-delle-scuole-materne/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it